

GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 14/21 - Codice Penale e di Procedura Processuale, modifiche del 15 gennaio 2024

Legge ordinaria n. 14/21 - Codice Penale e di Procedura Processuale con modifiche del 15 gennaio 2024

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I – CODICE PENALE

Capo I – Princìpi

Art. 1

La giustizia è amministrata in nome del popolo. Ogni magistrato è soggetto soltanto alla legge.

Art. 2

Tutti coloro i quali, senza distinzione alcuna, si trovano nel territorio della Repubblica sono sottoposti alla legge. Chiunque commetta reati nel territorio dello Stato è punito unicamente secondo la legge lumenarense vigente. Un reato è commesso nel territorio dello Stato quando l'azione illecita vi è avvenuta oppure è lì che vi si sono verificate le conseguenze del reato.

Art. 3

La legge si applica su tutto il territorio della Repubblica, ovvero tutto lo spazio virtuale dove è riunita la comunità di Lumenaria ovvero tutti gli spazi inerenti alla vita dello Stato e delle varie realtà comunitarie.

Art. 4

Nessuno può invocare l'ignoranza come scusante verso la legge.

Art. 5

Ogni individuo è innocente fino a prova contraria, nonché fino all'ultimo grado di giudizio.

La giustizia penale è uniformata al principio del favor rei.

Capo II – Le pene

Sezione I – Pene contro il singolo

Art. 6

Espulsione. Il condannato è espulso definitivamente da Lumenaria e non potrà farvi ritorno se non dopo trenta giorni dalla condanna, facendone richiesta al Consiglio dei Ministri.

Qualora il condannato all'espulsione sia un cittadino la pena comporta anche la perdita della cittadinanza. Chi ha perduto la cittadinanza in questo modo non può farne richiesta di ottenimento prima di trenta giorni dall'efficacia della sentenza.

Art. 7

Esilio. Il condannato è espulso da Lumenaria per un minimo di sei giorni fino ad un massimo di quaranta giorni.

Qualora il condannato sia un cittadino ad egli è sospeso ogni diritto legato alla cittadinanza fino al termine della condanna.

Art. 7-bis

Silenziamento. Il condannato viene silenziato nei gruppi pubblici di Lumenaria per un massimo di dieci giorni.

Art. 8

Interdizione dai pubblici uffici. Il condannato è dichiarato decaduto dai suoi incarichi pubblici ed è impossibilitato ad assumerne di nuovi finché la condanna non è estinta. La condanna può essere inflitta per un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni.

Questa pena è comminata, in via preferenziale, quando il reato è commesso dal pubblico ufficiale reo nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero quando il reato è commesso da un cittadino che detiene almeno una carica pubblica di alto rilievo sociale e politico.

Art. 9

Interdizione dei diritti politici. Il condannato è espulso dal Senato della Repubblica per un minimo di sette giorni fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 10

Risarcimento. Il condannato deve risarcire la parte lesa secondo quanto stabilito dal giudice.

Sezione II – Pene contro lo Stato

Art. 11

Annullamento degli atti. Gli atti ritenuti illeciti vengono dichiarati nulli e cessano tutti i loro effetti.

Art. 12

Decadenza istituzionale. Le parti responsabili sono dichiarate decadute dai loro incarichi pubblici, se il reato concerne l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13

Risarcimento. Lo Stato deve risarcire la parte lesa secondo quanto stabilito dal giudice.

CAPO III – Aggravanti ed attenuanti

Art. 14

Costituiscono un'aggravante del reato commesso le seguenti circostanze:

- A) Eventuali precedenti condanne;
- B) L'aver premeditato il reato;
- C) L'aver commesso il reato in associazione;
- D) L'aver agito per motivi futili;
- E) L'oltraggio all'autorità giudiziaria durante un processo;
- F) L'aver commesso reati contro la comunità o contro lo Stato rivestendo cariche istituzionali;
- G) L'aver danneggiato due o più cittadini.

Art. 15

Costituiscono un'attenuante del reato commesso le seguenti circostanze:

- A) L'aver ammesso interamente la propria colpevolezza;
- B) L'aver collaborato nel fornire ulteriori prove per i reati commessi;
- C) L'essersi costituito spontaneamente prima dell'accusa;
- D) L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- E) L'aver riparato interamente il danno prima del processo;

Art. 15 bis

La particolare tenuità del fatto, regolarmente accertata, durante le indagini, ovvero durante la fase dibattimentale, dal giudice, qualora all'imputato sia riconosciuta almeno un'attenuante e nessuna aggravante, costituisce causa di non punibilità, altrimenti è riconosciuta come attenuante generica.

CAPO IV – Reati

Sezione I – Reati contro il singolo

Art. 16

Ingiuria. Chiunque offende con gravi ingiurie il decoro di un altro individuo residente a Lumenaria è punito con il silenziamento nella misura massima di giorni sei.

Se la vittima del reato è stata ingiuriata a causa del suo orientamento sessuale, della sua identità di genere, del suo aspetto fisico, delle sue capacità mentali o cognitive, ovvero di qualsiasi altra qualità personale idonea a costituire motivo di discriminazione o di scarno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il reo è punito con il silenziamento fino a giorni dieci ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici fino a giorni dieci ovvero con il risarcimento.

Art. 16-bis

Atti persecutori. Chiunque, reiterando la condotta di cui al precedente articolo o di norme compatibili, vessa un cittadino al punto di suscitare in lui stati di ansia o abbattimento, è punito con l'esilio per un massimo di giorni dieci.

Art. 17

Diffamazione. È colpevole del reato di diffamazione chi:

- (a) Falsamente accusa un altro di aver compiuto crimini particolarmente offensivi per la morale comune, ovvero produce accuse mendaci dannose alla professione o agli affari di un altro;
- (b) Lo faccia con irresponsabile sprezzo della verità ovvero con piena consapevolezza della falsità delle accuse;
- (c) lo faccia in pubblico ovvero nel corso di una campagna sistematica.

È stabilito che il reato di diffamazione è punito con il silenziamento fino a venti giorni, ovvero l'interdizione dei diritti politici fino a quindici giorni.

Art. 18

Calunnia. Chiunque denuncia volontariamente un cittadino con il deliberato intento di voler danneggiare la sua immagine e reputazione è punito con l'interdizione dei diritti politici

ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero con il silenziamento, per un massimo di giorni dieci per tutte le pene.

Art. 19

Violazione della privacy. Chiunque divulghi anche indirettamente informazioni strettamente personali di un individuo, in particolare divulgando la sua identità, è punito con l'interdizione dei diritti politici fino a venti giorni.

Art 19-bis

Violazione della privacy aggravata. Qualora il fatto di cui all'articolo precedente avvenga con la piena consapevolezza del carattere riservato di quelle informazioni, ovvero dopo aver ricevuto la richiesta esplicita di non divulgare quelle informazioni, è punito con l'esilio fino a venti giorni.

La divulgazione del nome, del cognome, dell'indirizzo di residenza, del numero di telefono, di una fotografia personale aumentano ciascuno oltre la prima offesa la durata massima della condanna di venti giorni.

Art. 19-ter

Il fatto non costituisce reato ai sensi degli artt. 19 e 19 bis qualora l'informazione fosse già pubblica e l'individuo interessato non abbia mostrato nel tempo interesse a contrastarne la notorietà presso il pubblico.

Art. 20

Stalking. Chiunque conduce condotte di stalking nei confronti di un cittadino è punito con l'esilio ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici.

Art. 21

Violazione della libertà. Chiunque impone indebitamente ad un individuo di compiere un'azione contro la propria volontà o ne limita in qualunque modo la libertà con azioni non giustificabili dalla legge è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici.

Art. 22

Istigazione a delinquere. Chiunque incita una o più persone ad infrangere la legge è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici.

Art. 23

Violazione della proprietà. Chiunque si appropria o danneggia una proprietà di un cittadino è punito con l'interdizione dei diritti politici ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 24

Minaccia. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito con il silenziamento fino a giorni dieci ovvero con il risarcimento.

Qualora il reo abbia dato seguito alla minaccia fatta, in particolar modo con atteggiamenti o comportamenti violenti, anche in un momento successivo, è convocato d'ufficio un processo di revisione per la commutazione della pena, in questo caso il reo è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici, nei casi più gravi al reo è comminata la pena dell'esilio fino ad un massimo di giorni dieci.

Art. 25

Inadempimento contrattuale. Chiunque non rispetti un contratto statale o definito fra privati è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con il risarcimento.

Sezione II – Reati contro la comunità

Art. 26

Appropriazione illegittima dei simboli della comunità lumenarense, delle comunità stabilitesi a Lumenaria e delle comunità alleate. Chiunque assuma attivamente un importante ruolo pubblico in una micronazione il cui nome e i cui simboli riprendono, in modo da suggerire una stretta associazione o una continuità non riconosciute, quello di Lumenaria, di micronazioni con cui Lumenaria mantiene rapporti di amicizia o di micronazioni con cui Lumenaria ha mantenuto rapporti di amicizia e

le cui comunità sono immigrate in modo significativo a Lumenaria è punito con l'espulsione.

Non sono punibili per questo articolo coloro i quali hanno agito in missione su ordine del Governo lumenarense.

Art. 27

Disservizio. Chiunque priva, volontariamente e consapevolmente, la comunità di un servizio ad essa spettante per disposizione di legge, o per disposizioni equivalenti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici.

Art. 28

Corruzione. Chiunque opera o accetta offerte di corruzione al fine di favorire un particolare individuo è punito con l'interdizione dai pubblici uffici se ricopre incarichi pubblici, oppure con l'interdizione dei diritti politici nei casi rimanenti.

Art. 29

Abuso d'ufficio. Chiunque, ricoprendo una carica pubblica, agisce per proprio interesse o comunque ai danni della comunità o dello Stato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'esilio fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 30

Infiltrazione di account secondario. Chiunque porti un account secondario, come definito dal LL sulla sicurezza nazionale § 1 articolo 2, nella Repubblica e faccia integrare questo nella comunità nazionale è punito con l'esilio fino a trenta giorni.

Qualora l'account secondario abbia richiesto la cittadinanza, è punito con l'espulsione.

Sezione III – Reati contro lo Stato

Art. 31

Brogli elettorali. Chiunque opera manipolazioni su una votazione ufficiale del Senato della

Repubblica, con il chiaro intento di falsarne l'esito, ovvero ammette a partecipare alle sedute dell'organo cittadini non in possesso dei requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni di legge, o comunque non preventivamente autorizzati a prendervi parte secondo le modalità eventualmente stabilite dal Regolamento del Senato, è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici, ovvero con l'esilio fino ad un massimo di giorni dodici per tutte le pene.

Il non aver comunicato, qualora richiesto dalla legge, l'essere in possesso di altre cittadinanze micronazionali costituisce reato ai fini di questo articolo.

Art. 32

Falso. Chiunque commette reato di falso, sia esso materiale, ideologico o relativo a falsa testimonianza, è punito con l'interdizione dei diritti politici ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'esilio alla durata minima.

Art. 33

Danno all'immagine della Repubblica. Chiunque perpetra una condotta lesiva dell'onore, del prestigio e dell'autorevolezza dello Stato è punito con l'interdizione dei diritti politici ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'esilio fino ad un massimo di dieci giorni.

Art. 34

Danno al patrimonio. Chiunque agisce compiendo lesione del Patrimonio della Repubblica è punito con l'interdizione dei diritti politici ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici fino ad un massimo di venti giorni.

Art. 35

Violazione del segreto di Stato. Chiunque divulga informazioni o documenti protetti dal segreto di Stato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'esilio.

Art. 35-bis

Violazione del segreto d'ufficio. Chiunque divulghi informazioni o documenti protetti dal segreto d'ufficio è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici.

Art. 36

Spionaggio. Chiunque divulga informazioni riservate inerenti allo Stato o alla comunità ovvero chiunque adoperando false identità agisce all'interno dello Stato al fine di spiare le attività nazionali è punito con l'espulsione ovvero con l'esilio.

Art. 37

Tradimento. Chiunque offre la propria partecipazione attiva o il proprio sostegno a gruppi, entità o micronazioni al fine di tradire o danneggiare lo Stato, o comunque riconosciute dal Senato della Repubblica come avverse alla nazione, è punito con l'esilio ovvero con l'espulsione. Non sono punibili per questo articolo coloro i quali hanno agito in missione su ordine del Governo lumenarense.

Art. 38

Sovversione. Chiunque tenta di compiere ovvero prende parte ad atti di stampo sovversivo, ovvero incita altri a farlo, verso l'ordine e il potere legittimamente costituito è punito con l'esilio ovvero con l'espulsione.

Art. 39

Violazione di legge. Chiunque viola una qualsiasi norma o atto avente forza di legge è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici.

Art. 40

Mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario. Chiunque si sottrae agli obblighi derivanti da un provvedimento di un tribunale è punito con l'esilio alla durata minima ovvero con l'interdizione dei diritti politici se egli è un civile, con l'esilio alla durata minima ovvero con l'interdizione dai pubblici uffici se pubblico ufficiale reo nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 41

Favoreggiamento. Chiunque, dopo il verificarsi di un reato, aiuta taluno a eludere le indagini delle autorità è punito con l'interdizione dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione dei diritti politici ovvero con l'esilio alla durata minima.

Art. 42

Alto tradimento. Chiunque compie atti violenti, ovvero atti illegittimi del proprio incarico istituzionale, diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con l'espulsione.

Art. 43

Attentato alla Costituzione. Chiunque, con atti violenti, ovvero in violazione delle procedure costituzionali, ovvero abusando dei poteri del suo ufficio, commette un fatto diretto e idoneo a modificare la Costituzione dello Stato, è punito con l'espulsione.

TITOLO II – CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO V – Ordinamento del sistema giudiziario

Art. 44

Le cariche giudiziarie che intervengono in un processo sono:

- Giudice;
- Difesa;
- Accusa.

Art. 45

Il giudice ha il compito di supervisionare il processo ed emanare la sentenza finale. Il giudice non può essere coinvolto in un processo come accusa o difesa. Nei casi in cui non sia disponibile un giudice ordinario, il Senato ne sceglie un apposito.

L'imputato, se lo ritiene opportuno, può scegliere un suo connazionale come avvocato, che provvede ad organizzare la sua difesa in sede di processo.

L'accusa rappresenta la parte lesa che, dopo la presentazione della denuncia, deve mostrare durante il processo le prove del reato commesso dall'imputato. Nei reati contro la comunità e contro lo Stato l'accusa è rappresentata da un magistrato o da chi designato dal Ministero della Giustizia.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere la grazia ad un condannato, spiegandone i motivi. La concessione della grazia è necessariamente approvata dal Ministro della Giustizia. Il condannato che riceve la grazia del Presidente della Repubblica non deve scontare la pena ad egli comminata dalla giustizia lumenarense.

Non è possibile in alcun caso concedere la grazia al condannato che abbia già scontato interamente la sua pena.

Art. 46

Le denunce devono essere presentate presso il Ministero di Giustizia o presso la Polizia di Stato, che ne informa la Magistratura.

La Polizia di Stato ha il dovere, qualora non sia chiara la posizione dell'imputato, di svolgere le dovute indagini. Per quest'ultimo compito, serve l'autorizzazione del giudice dopo la richiesta dell'accusa o della difesa. Le indagini in questione non possono durare più di due giorni, tempo durante il quale il procedimento processuale è bloccato.

Le denunce devono essere corredate da tutte le prove necessarie a dimostrare l'attendibilità delle stesse.

Qualora la vittima di un reato sia impossibilitata a sporgere denuncia (solo nei reati contro il singolo), chiunque sia a conoscenza dell'accaduto ha il dovere di farlo.

Qualora fosse richiesto un processo in secondo grado, fino alla fine di questo, la pena è sospesa.

CAPO VI – Svolgimento del processo

Sezione I – Processi contro il singolo

Art. 47

Se un cittadino ha visto un suo connazionale compiere un atto considerato reato dalla legge, o è stato vittima egli stesso di tale atto, ha il diritto ed il dovere di presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto, una denuncia formale. Nel solo caso in cui il cittadino, essendo stato l'unica vittima del reato, non voglia che si applichino conseguenze penali, può esimersi dal presentare denuncia. Nei "Reati contro la persona" prima di procedere con la denuncia è necessario informare la vittima del reato, la quale è libera di decidere se presentare personalmente la denuncia, delegarne la presentazione a chi l'ha informata dei fatti o esimersi dal presentarla.

1-bis. Lo Stato od un qualunque cittadino, in caso di probabile reato motivato con adeguate prove, può effettuare una denuncia contro ignoti se non è a conoscenza di chi ha commesso il reato in questione. Nelle denunce contro ignoti la Polizia di Stato, nelle funzioni di polizia giudiziaria, ha il compito di svolgere le dovute indagini.

Fatta la denuncia, il Ministro di Giustizia, salvo che questo, con il parere favorevole di un Magistrato, la ritenga platealmente infondata, ovvero illegittima, rigettandola, o chi per lui, informa l'accusato delle denunce che pendono a suo carico. Qualora la denuncia venga presentata ad un'altra persona sopra citata, egli ha il compito di informare il Ministero di Giustizia.

Se l'imputato non si presenta, non richiede una difesa o non richiede lo spostamento della data del processo, il procedimento viene eseguito senza l'accusato, con giudizio abbreviato.

Se l'imputato si dichiara prima dell'apertura del processo, colpevole di tutti i capi d'accusa, il giudice provvede direttamente, dopo aver ascoltato un'ultima volta accusa e difesa secondo le normali procedure del processo, a stabilire la pena per ogni reato commesso.

Se necessario, il Senato può deliberare in merito ad un'attuazione di precauzioni nei confronti dell'imputato, al fine di garantire la sicurezza della nazione e dei suoi cittadini.

All'inizio del processo il giudice espone le denunce a carico dell'imputato, dopodiché si passa all'ascolto dell'accusa, quindi si lascia alla difesa, ove presente, l'esposizione di un discorso in difesa dell'imputato. Dunque, il giudice concede di replicare ad entrambe le parti. Il giudice ha la facoltà di convocare dei testimoni durante il dibattimento, i quali avranno il dovere di testimoniare quanto sanno riguardo ai fatti discussi nel processo. Il processo è considerato chiuso dopo un giorno dall'ultimo intervento. La durata massima di un processo è quattro giorni. Se, superato tale limite, il dibattimento è ancora in corso, prima di chiudere il processo il giudice può concedere alle parti un ultimo intervento, che viene pubblicato dal giudice stesso nel giorno della chiusura del processo. Tali interventi devono pervenire al giudice privatamente ed entro un giorno dalla richiesta. Le parti possono, esplicitandolo in sede processuale, decidere di limitare i propri interventi con la scelta di non replicare ulteriormente. Con l'accordo delle parti, è possibile chiudere il processo senza attendere ulteriormente.

Al termine del processo, il giudice deve decretare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato; qualora l'imputato risulti colpevole, il giudice stabilisce la pena cui sottoporlo.

Qualora il condannato non abbia precedenti penali il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena.

Qualora prima di trenta giorni dalla condanna il condannato a cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena sia dichiarato colpevole di un qualsiasi reato questo dovrà scontare la pena stabilita per quel reato in aggiunta alla pena sospesa.

Se l'accusa o la difesa sono in possesso di prove o elementi tali da poter indurre il giudice a riaprire il processo, hanno il diritto di ricorrere in appello entro trenta giorni dalla fine del processo. Tale richiesta deve essere effettuata presso il Ministero di Giustizia, presentando anche le prove e i nuovi elementi in loro possesso. In casi particolari, valutati dal

Ministero, il ricorso in appello può essere concesso oltre il termine di trenta giorni.

Il processo in appello si svolge secondo le normali norme previste da questo codice, ma è gestito dalla Corte d'Appello, che svolge il ruolo di giudice.

L'imputato, in caso di condanna, deve scontare la pena definitiva assegnata nell'ultimo processo dal termine dello stesso.

Nel caso in cui l'accusa non presenti la propria arringa nella data stabilita per il processo e non faccia richiesta dello spostamento della data, che può essere concesso o meno dal giudice, il processo è annullato.

Nei casi dove l'accusa è rappresentata dallo Stato, il Ministro della Giustizia delega un magistrato a svolgere tale ruolo. In assenza di un magistrato, l'incarico è dato a qualunque cittadino disponibile. Nei casi dove vi siano più imputati con ascritto lo stesso reato, o comunque con reati collegati fra loro, compiuto in uno stesso ambito, la difesa può avere fino ad un massimo di tre avvocati, comuni a tutti gli imputati. In egual modo, lo Stato può disporre di un massimo di due magistrati (o altre figure di cui sopra) come rappresentanza dell'accusa.

Art. 47-bis

È diritto dell'accusa, durante lo svolgimento del processo, richiedere al giudice di aggiornare i reati contestati all'imputato. Il giudice ha il dovere di accettare la richiesta qualora, secondo il suo apprezzabile giudizio, siano adeguate e sufficienti le prove ad essa allegare, nonché se i nuovi reati siano della stessa natura di quelli denunciati.

Art. 48

Nel caso in cui l'imputato sia uno straniero, le pene che possono essergli inflitte sono esclusivamente quelle previste dagli articoli 6 e 7 di questo testo.

Art. 49

Durante il corso del dibattimento processuale, ovvero dopo la sua convocazione, ma comunque prima dell'emanazione della sentenza, le parti

possono accordarsi affinché l'imputato che si dichiara colpevole sconti una determinata pena tra quelle previste per il reato ad egli contestato.

Il giudice, preso atto del patteggiamento, se questo è ammissibile lo ratifica nella sua sentenza, altrimenti lo rigetta segnalandone le criticità alle parti.

Sezione II – Processi contro lo Stato

Art. 50

Un processo contro lo Stato si svolge secondo le normali procedure stabilite da questo testo nei casi sopra citati.

Qualora lo stato venga condannato, il giudice può deliberare la responsabilità legale di alcuni individui. Questi devono essere poi processati da un giudice ordinario che può infliggere loro le pene previste nei processi contro il singolo.

Se l'accusa o la difesa sono in possesso di prove o elementi tali da poter indurre il giudice a riaprire il processo, hanno il diritto di ricorrere in appello entro trenta giorni dalla fine del processo. Tale richiesta deve essere effettuata presso il Ministero di Giustizia, presentando anche le nuove prove e i nuovi elementi in loro possesso. In casi particolari, valutati dal Ministero, il ricorso in appello può essere concesso oltre il termine di trenta giorni.

Il processo in appello si svolge secondo le normali procedure stabilite dalla legge, ma la Corte d'Appello svolge il ruolo di giudice.

Sezione III – Giudizio abbreviato

Art. 51

Il giudizio abbreviato è disposto dal giudice nei casi di cui all'art. 47 commi 3 e 4 di questo testo.

Nel giudizio in rito abbreviato secondo il comma 3 art. 47 di questo testo, si procede all'ascolto della sola accusa. Il giudice può dare la parola una seconda volta all'accusa, qualora fossero richiesti ulteriori chiarimenti. Dopo di ciò il giudice, entro un giorno dall'ultimo intervento,

emette la sentenza. Non è possibile ricorrere in appello quando il processo è svolto in giudizio abbreviato. La durata massima del processo è di un giorno e l'accusa ha il dovere di inviare le proprie arringhe entro sei ore dalla richiesta.

Nel giudizio in rito abbreviato secondo il comma 4 art. 47 di questo testo, accusa e difesa hanno diritto ad un massimo di due interventi, intervallati dodici ore il primo dal secondo. La durata massima del processo è di due giorni.

Sezione IV – Revisione del processo

Art. 52

Qualora la definizione, ovvero le pene, di un reato siano state modificate dalla legge, finanche e soprattutto se il reato è soppresso, è diritto del condannato e della parte lesa richiedere al Ministro della Giustizia una revisione del processo.

Non è ammessa un'istanza di revisione del processo qualora, nonostante siano state modificate le pene di un reato, questo preveda ancora la pena comminata al condannato, ovvero se la pena comminata, nei medesimi casi, è stata interamente scontata.

Può essere sottoposto a revisione solo il processo del grado più alto.

Art. 53

A presiedere la revisione di un processo è in via preferenziale il giudice del processo sottoposto a revisione, se disponibile, altrimenti lo presiede di diritto il primo Magistrato disponibile. Se il processo sottoposto a revisione era di secondo grado la Corte d'Appello che lo ha presieduto è riconvocata, altrimenti, se non disponibile, la revisione è presieduta da una Corte d'Appello composta in modo diverso, anche solo parzialmente, secondo quanto stabilito da questa legge.

Art. 54

Durante la revisione del processo, qualora sia cambiata la definizione del reato, il giudice valuta se il fatto è ancora punito dal reato in questione, qualora invece siano cambiate le pene, commuta la pena con quella più opportuna.

La revisione di un processo non può mai sindacare sui fatti commessi,

La revisione del processo termina con una sentenza e non prevede l'invio di arringhe dalle parti.

La revisione di un processo non può durare più di ventiquattro (24) ore dall'accettazione dell'istanza da parte del Ministro della Giustizia.

Sesione IV – Processo contro il Presidente della Repubblica

Art. 55

Quando il Senato della Repubblica pone in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione il Ministro della Giustizia designa la Pubblica Accusa di concerto con il Presidente supplente del Senato.

Art. 56

Il Presidente della Repubblica posto in stato d'accusa è giudicato dal Consiglio di Stato secondo le normali procedure previste per i processi contro il singolo.

La sentenza del Consiglio di Stato contro il Presidente della Repubblica è inoppugnabile.

Art. 57

Quando il Presidente della Repubblica è condannato per un reato commesso non nell'esercizio delle sue funzioni mentre sconta la pena ad egli comminata i suoi

poteri sono interamente trasferiti al Vicepresidente della Repubblica, se nominato, altrimenti sono affidati al Presidente supplente del Senato, in ultima istanza questi sono affidati al Consiglio di Stato, che può esercitarli collegialmente o delegarli, in tutto o in parte, ad uno o più dei suoi membri.

Se il Presidente della Repubblica, nei casi di cui sopra, è condannato all'espulsione la pena è automaticamente commutata in esilio fino ai due terzi del massimo della pena, salvo che il Senato della Repubblica non decida di rimuoverlo secondo le procedure stabilite dalla Costituzione.

CAPO VII – TRIBUNALE DI GIUSTIZIA

Art. 58

Il Tribunale di Giustizia è composto da tutti i magistrati abilitati della Repubblica di Lumenaria. Esso è presieduto dal Ministro della Giustizia.

Il Tribunale rappresenta la magistratura ed è l'organo cui compete l'amministrazione della giustizia in nome del popolo lumenarense, in conformità alla legge.

Art. 59

Il Tribunale, oltre ai giudici monocratici, compone al suo interno, in base alle necessità stabilite dalla legge, la Corte d'Appello.

I giudici ordinari sono magistrati abilitati a condurre processi di primo grado, in composizione monocratica, e processi di secondo grado, componendo la Corte d'Appello secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 60

La Corte d'Appello è formata da due magistrati sorteggiati dal Ministero della Giustizia in base alla disponibilità fra i magistrati del Tribunale.

Non possono concorrere a comporre la Corte d'Appello il giudice ovvero la Pubblica Accusa del processo di primo grado.

La Corte svolge il ruolo di giudice nel processo di appello. Alla conclusione del processo la Corte è sciolta.

Le decisioni della Corte d'Appello vengono adottate all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 61

Al momento di presentazione di una denuncia, il primo magistrato disponibile assume il caso, in base alla disponibilità fra i magistrati del Tribunale.

Qualora il giudice presenti un evidente conflitto d'interesse o faccia rinuncia al caso, il Ministro della Giustizia dovrà sorteggiare un nuovo giudice fra quelli disponibili.

Art. 62

Quando per un reato la pena prevista è l'espulsione o l'esilio il giudice preposto a seguire il caso deve, al fine di stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, basarsi obbligatoriamente, oltre che sulle normative in vigore, anche sulle sentenze emesse per il medesimo reato e deve basarsi anche sul verdetto di una giuria di 5 membri composta dai cittadini della Repubblica.

Il giudice in questo caso prende il nome di Corte d'Assise.

Quando è richiesto un processo in secondo grado, che originariamente è stato celebrato con queste modalità, al giudice spetta il nome di Corte d'Assise d'Appello, formata comunque secondo quanto già stabilito dall'art. 60 di questo testo.

Art. 62-bis

Al fine di nominare la giuria popolare il Ministro della Giustizia apre le candidature con apposito bando e le chiuderà non appena sarà raggiunto il numero di membri necessario.

Le candidature rimangono aperte per 24 ore a partire dall'emissione del bando.

Il cittadino che desidera far parte di una giuria può candidarsi dandone comunicazione al Ministero della Giustizia, il quale provvederà a comunicare al giudice la composizione della giuria una volta ultimata.

Non ci si può candidare per la giuria qualora si sia già parte del processo a priori oppure qualora si stia scontando una qualsiasi pena prevista dalle disposizioni di questo testo.

Ogni giuria viene sciolta al termine del processo.

Qualora il numero di candidati sia insufficiente il Ministro della Giustizia provvede ad assegnare i posti vacanti a tanti Senatori quanti sono i posti vacanti stessi.